



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale di Milano  
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 70578/2013 R.G. promossa da:

██████████ ██████████ (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████  
██████████ e dell'avv. ██████████ ██████████ ██████████, con elezione di domicilio in ██████████  
██████████ ██████████ presso l'avvocato suddetto **ATTORE**

contro

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ (C.F. ██████████), con il  
patrocinio dell'avv. ██████████ ██████████, con elezione di domicilio in VIA ██████████ ██████████  
██████████ presso lo studio dell'avvocato suddetto

██████████ ██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████  
██████████, con elezione di domicilio in VIA ██████████ ██████████ ██████████ presso lo studio  
dell'avvocato suddetto **CONVENUTI**

- OGGETTO: *impugnativa di delibera assembleare ex art. 1137, II comma c.c..*

- CONCLUSIONI DELLE PARTI: *come da verbale di causa del 27/05/2016 e in forma digitale depositate nel fascicolo telematico.*

**SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO**

*omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato*

Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, attesa la modificazione dell'articolo 132 n° 4 c.p.c. ad opera



della legge 69/2009, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.

La presente controversia prende le mosse dalla impugnativa della delibera assembleare assunta dal condominio convenuto in data 17/06/2013, della quale parte attrice ha dedotto la illegittimità relativamente ai punti nn.1, 7, 8 e 9 dell'ordine del giorno per molteplici profili, spiegando anche domanda di risarcimento danni non patrimoniali per stalking condominiale. Si costituiva il Condominio opponendosi alle avverse richieste e prendendo specifica posizione su tutti i punti della impugnativa e chiedendone il rigetto.

Incardinato ritualmente il giudizio, all'esito della prima udienza di trattazione il Giudice all'epoca assegnatario della causa autorizzava le parti alla ricostruzione del fascicolo; nelle more la causa veniva assegnata all'odierno Giudice e, all'esito della successiva udienza veniva rigettata la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della delibera assembleare impugnata e venivano assegnati alle parti i termini di cui all'articolo 183 VI comma c.p.c.. Depositata le memorie previste da tale norma, acquisita documentazione ulteriore, all'esito venivano ammesse le istanze istruttorie orali nei limiti e termini precisati e svolti l'interpello e la prova testimoniale ammessi; all'esito ritenuta la causa compiutamente istruita e matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 27/5/2016. In tale udienza le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata introitata in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Depositata le stesse e decorsi i termini di cui all'art.190 c.p.c., la causa viene oggi decisa con la presente sentenza.

#### **MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

1) – In via preliminare poiché parte attrice ha depositato ulteriore documentazione alla udienza del 27/05/2016 e parte convenuta si è opposta alla stessa, sciogliendo la riserva formulata nel verbale di udienza, questo giudice osserva e ritiene che:

- i documenti contraddistinti dai nn.81,82 e 83 sono acquisibili e vengono acquisiti, trattandosi di pronunce giurisprudenziali che, come tali, non sono soggette al regime delle preclusioni;
- il documento contraddistinto dal n° 84, non è acquisibile al processo perché tardivamente prodotto in giudizio non meritando accoglimento le ragioni poste da parte attrice a sostegno della sua tardiva produzione, stante la sua natura di atto pubblico rinvenibile nei competenti archivi anche prima del momento della sua produzione in giudizio;



- i documenti contraddistinti dai nn. da 87 a 88 non sono acquisibili perché tardivamente prodotti in giudizio senza giustificazione per la loro tardiva produzione;
- i documenti contraddistinti dai nn. 85 bis r da 89 a 92 appaiono irrilevanti ai fini della decisione del presente giudizio e quindi non risulta necessario acquisirli agli atti del giudizio.

Ne consegue che delle allegazioni non acquisite non si terrà conto ai fini della decisione della causa.

2) - Nel merito, osserva questo Giudice che, dall'esame degli atti di causa e dalla documentazione prodotta la presente controversia, come già evidenziato nella sentenza della Corte di Appello di Milano, n°4335/2015, (doc.82 parte attrice) si iscrive in un più ampio contenzioso articolato in innumerevoli giudizi tra le parti oggi in causa e contraddistinto da un unico comune denominatore: la natura condominiale unitaria o frazionata in più condomini costituenti un unico "supercondominio" dei "palazzi" siti a Piazza [REDACTED], [REDACTED].

Come è noto, anche prima della introduzione dell'art.1117 bis c.c. con la Legge 11/12/2012, di riforma del Condominio, si riteneva possibile la costituzione "ab origine" di un condominio fra fabbricati a sé stanti, aventi in comune solo alcuni elementi, o locali, o servizi o impianti condominiali, il cd. "supercondominio" per la cui costituzione non si riteneva necessaria né la manifestazione di volontà dell'originario costruttore né quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, venendo esso ad esistere "ipso iure et facto", se il titolo non avesse disposto altrimenti (Cass. civ., Sez. II, 18/04/2005, n. 8066; Cass. civ., Sez. II, 31/01/2008, n. 2305; Cass. civ., Sez. II, 17/08/2011, n. 17332)

Ne conseguiva che al cd. "supercondominio" si ritenevano applicabili le norme relative al condominio in relazione alle parti comuni, di cui all'art. 1117 c.c., come, ad esempio, le portinerie, le reti viarie interne, gli impianti dei servizi idraulici o energetici dei complessi residenziali. Tanto in considerazione del rapporto di accessorietà necessaria che lega le parti comuni dell'edificio elencate, - in via esemplificativa e se il contrario non risulta dal titolo - dall'art. 1117 c.c. alle proprietà singole, delle quali le prime rendono possibile l'esistenza stessa o l'uso". (in senso conforme: Cass. civ., Sez. II, 18/04/2005, n. 8066; Cass. civ., Sez. II, 09/06/2010, n. 13883).

Nel caso in esame non può non rilevarsi che la Corte di Appello di Milano con le più recenti sentenze versate in atti nel presente giudizio ha affermato la esistenza di un "supercondominio" tra i "palazzi" siti a [REDACTED] in Milano.

Sentenze, peraltro non ancora passate in giudicato con statuizione incontrovertibile sul punto della



esistenza di un "supercondominio", mentre non appare vincolante nel presente giudizio contenzioso neppure la pronunzia emessa dalla Corte di Appello in data 16/06/2015 in una procedura di volontaria giurisdizione, parimenti documentata in atti, contenente provvedimenti di nomina di amministratori per i singoli condomini del complesso immobiliare oggetto di causa (doc.76 attrice).

Rilevano, invece, al fine di dirimere la controversia su tale punto preliminare e pregiudiziale nell'odierno contenzioso, il primo rogito attinente immobili siti nel complesso immobiliare del 13/02/1969 del [REDACTED] e le planimetrie allo stesso allegate, depositati in atti da parte attrice.

Da essi si evince, per il tenore letterale delle statuizioni in contenute nel rogito e per la rappresentazione grafica delle planimetrie, la esistenza di un complesso immobiliare costituito da distinti fabbricati con distinte proprietà per ciascuno di essi e proprietà comuni tra tutti. Da tale atto notarile, si evince, altresì, la assunzione del regolamento contrattuale ivi menzionato ed allegato, quale regolamento anche del "*supercondominio dei fabbricati che andranno a formare il complesso edilizio*" oggetto di causa.

Tanto induce a ritenere la esistenza di un "*supercondominio*" relativamente ai "*palazzi*" siti a Piazza [REDACTED] in Milano relativamente alle parti comuni tra di essi ed alla autonomia e distinzione dei vari fabbricati relativamente alle parti non in comune ed alla loro amministrazione.

3) – Tanto rilevato e accertato, nel merito della impugnazione della delibera oggetto di causa, osserva questo giudice, seguendo l'ordine dato da parte attrice, quanto segue.

Relativamente al conferimento dell'incarico allo studio [REDACTED] per la redazione di progetti esecutivi ai fini dell'ottenimento del Certificato di prevenzione incendi per le autorimesse, di cui al punto 1 dell'ordine del giorno della delibera impugnata, la doglianza formulata in atti appare fondata, in mancanza di prova in atti che le autorimesse rientrino tra le parti comuni del "*supercondominio*".

Dal rilievo della esistenza di diversi "*palazzi*" siti a [REDACTED] in Milano, aventi propria autonomia e distinzione anche in ordine alla amministrazione delle parti non comuni al "*supercondominio*", consegue la necessità che rimangano distinte le competenze di amministrazione tra quella di quest'ultimo e quella dei vari condomini nonché la approvazione e la erogazione delle spese inerenti le parti comuni tra i vari condomini e quelle che attengono ai singoli condomini e, comunque alle parti non comuni, quali le autorimesse. Ne consegue che la assemblea del "*supercondominio*" può deliberare solo sul conferimento di incarico professionale inerente il Certificato di prevenzione incendi per le parti comuni del complesso immobiliare.



Nel caso in esame la assemblea del 17/06/2013, per quanto sopra rilevato in fatto e diritto, appare essere andata oltre le sue attribuzioni con la delibera oggetto di impugnativa, avendo statuito anche in ordine a parti non comuni al “*supercondominio*”, così evidenziandosi la esistenza del vizio dedotto da parte attrice, rilevante sotto il profilo della annullabilità della delibera impugnata sul punto. Con conseguente accoglimento della domanda attorea e assorbimento di ogni altra questione.

4) – Passando all’esame delle doglianze attoree in punto approvazione del consuntivo 2012 e preventivo 2013 e relativi piani di riparto, - e queste ultime, non solo ai fini di una delibazione sommaria stante la successiva approvazione del consuntivo 2014 e relativo piano di riparto, impugnato e il suo annullamento che, allo stato, non determina cessazione della materia del contendere tra le parti sul punto -, di cui ai capi 7 e 8 dell’ordine del giorno assembleare, le stesse appaiono fondate nei termini e limiti di seguito evidenziati.

Com’è noto, l’amministratore di condominio nella tenuta della contabilità e per la redazione del bilancio deve attenersi a principi di ordine e di correttezza, senza dover rispettare rigorosamente le regole formali a cui sono soggette le imprese. Ne consegue che, nel redigere il bilancio, deve predisporre un documento chiaro ed intelligibile, che indichi correttamente le voci dell’attivo e del passivo così da consentire la immediata verifica da parte dei condomini della corrispondenza e della congruità rispetto alla documentazione relativa alle entrate ed alle spese. (Cass. civ. Sez. II, 23/01/2007, n. 1405; Cass. civ. Sez. II, 28/04/2005, n. 8877)

Tenuto conto di quanto provato in atti, all’esito della istruttoria documentale e orale, i documenti contabili approvati dall’assemblea oggetto di esame non appaio legittimamente predisposti con riferimento alle eseguenti voci:

- costi per la “*manutenzione di impianto TV*”, che insistono su tutti gli immobili in condominio, ivi compresi quelli che per destinazione d’uso (box, cantine etc.) non ne usufruiscono, con conseguente illegittimità della attribuzione a tutti i condomini a termini dell’art. 1123 c.c.;
- “*sgombero di varie macerie*” da parte della ditta “*[redacted]*” la effettuazione della quale attività, neppure all’esito della istruttoria orale, appare essere stata provata, non potendo assurgere a prova della stessa la sua fatturazione, in quanto, come è noto, le fatture non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato;
- “*credito verso l’erario di € [redacted]*”, rimasto privo di ogni valido riscontro probatorio in atti a fronte della contestazione di parte attrice;



- spese di “deblattizzazione, sicurezza antincendio (ditta [REDACTED]), interventi manutentivi effettuati nei singoli edifici del complesso immobiliare (ditta [REDACTED]) e ditta [REDACTED]”) come meglio elencati e specificati alle pagg. 28, 29 e 30 della comparsa conclusionale attrice. In ordine a tali spese la assemblea del 17/06/2013, per quanto sopra rilevato in fatto e diritto, appare essere andata oltre le sue attribuzioni con la delibera oggetto di impugnativa, avendo statuito anche per quanto attinente a parti non comuni al “supercondominio”.

Per quanto rilevato si evidenzia la esistenza dei vizi dedotti da parte attrice, rilevanti sotto il profilo della annullabilità della delibera impugnata sul punto. Con conseguente accoglimento della domanda attorea e assorbimento di ogni altra questione sul punto.

Non appaiono, invece, meritevoli di accoglimento le doglianze inerenti i documenti contabili in esame e relative alle “spese di sgombero masserizie private” da parti comuni del “supercondominio” e relative ad attività per le quali si è raggiunta la prova in atti, siccome le stesse rientrano tra quelle che i condomini sono tenuti a sopportare “propter rem”, con conseguente loro ripartizione millesimale tra tutti i condomini, in attesa dell’eventuale accertamento in via giudiziale della loro imputabilità a chi abbia abbandonato le masserizie in questione nelle parti comuni a tutti i condomini e della conseguente condanna dello stesso alla loro rifusione.

Di qui il rigetto delle domande e l’assorbimento di ogni altra questione su tali punti.

5) – Passando poi all’esame della doglianza inerente il compenso previsto nel consuntivo 2012 per gli amministratori succedutisi nell’incarico in quel periodo, osserva questo Giudice quanto segue.

E’ pacifico in atti che i due amministratori succedutisi nel corso dell’esercizio condominiale 2012 siano stati nominati per amministrare l’intero complesso immobiliare e agli stessi siano stati liquidati compensi a carico dello stesso.

Con riferimento all’Amministratore [REDACTED], di nomina giudiziale, la doglianza attorea sul punto non appare fondata siccome, come è noto, il decreto emesso ai sensi dell’art. 1129, primo comma, cod. civ. nella sua formulazione “ratione temporis” anteriore alle modifiche operate con la legge 11 dicembre 2012, n. 220 e applicabile al caso in esame, ha ad oggetto esclusivamente la nomina dell’amministratore da parte del tribunale, in sostituzione dell’assemblea che non vi provvede, senza che però muti la posizione dell’amministratore stesso, il quale, benché designato dall’autorità giudiziaria, instaura con i condomini un rapporto di mandato e non riveste la qualità di ausiliario del giudice. Ne consegue che l’amministratore nominato dal tribunale deve rendere conto del suo operato soltanto



all'assemblea e la determinazione del suo compenso rimane regolata dall'art. 1709 cod. civ. (Cass. civ. Sez. II, 22/07/2014, n. 16698).

Ne consegue, altresì, che la determinazione del compenso in esame non necessitava di previa specificazione e approvazione da parte della assemblea, - necessarie solo dopo la entrata in vigore della nuova stesura dell'art. 1129 c.c. -, ma poteva essere oggetto di ratifica da parte della assemblea condominiale. Ratifica che ben può rinvenirsi nella approvazione del consuntivo nel quale tale compenso è stato specificato e inserito tra le spese condominiali. X

Né potrà questo giudice sindacare il merito della quantificazione e della ratifica di tale compenso, siccome, come è noto, sulle delibere dell'assemblea di condominio edilizio il sindacato dell'autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità, che si estende anche al riguardo dell'eccesso di potere, ravvisabile quando la causa della deliberazione sia falsamente deviata dal suo modo d'essere. Anche in tale evenienza, il giudice non controlla l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma deve solo stabilire se la delibera sia o meno il risultato del legittimo esercizio dei poteri discrezionali dell'assemblea (Cass. civ., Sez. II, 20/06/2012, n. 10199 ; Cass. civ., Sez. II, 30/07/2004, n. 14560; Cass. civ., Sez. II, 26/04/1994, n. 3938; Cass. n. 731 del 27 gennaio 1988).

Con riferimento poi all'Amministratore ██████████, pur a seguito della intervenuta nomina dell'Amministratore Giudiziario ██████████, non risulta in atti provato che il primo abbia avuto conoscenza della stessa in data anteriore al 1°Settembre 2012 e che il secondo abbia iniziato lo svolgimento dell'incarico in data anteriore a quest'ultima. Ne consegue che, in mancanza di prova contraria, deve presumersi che almeno fino a tale data il Lorusso abbia svolto l'ordinaria amministrazione del convenuto, maturando il relativo compenso, come liquidato e ratificato nel consuntivo in esame.

Ne consegue che non evidenziandosi in atti i profili di illegittimità sollevati da parte attrice sul punto, escludendosi per quanto sopra rilevato in diritto il sindacato di merito, la domanda va rigettata, con assorbimento di ogni altra questione sul punto.

6) – Parimenti va rigettata la domanda inerente il punto 9 dell'ordine del giorno della delibera impugnata in ordine alla approvazione del compenso dell'amministratore, siccome la stessa appare legittimamente espressa dell'articolo 1129, comma 14, c.c. con conseguente validità della nomina



dell'amministratore avvenuta in tale occasione.

Osserva questo Giudice che, come è noto, l'amministratore del condominio può pretendere una retribuzione differenziata per il tipo di attività da svolgersi nell'adempimento del mandato solo laddove vi sia stata una preventiva, specifica, determinazione assembleare del suo compenso in tal senso o una successiva ratifica da parte del Condominio. In mancanza il compenso pattuito comprende tutta l'attività che deve essere svolta per la gestione del condominio, la contabilità, le assemblee condominiali e gli altri adempimenti. (Cass. civ., Sez. II, 28/04/2010, n. 10204).

In applicazione di tale principio giurisprudenziale la riforma del condominio con l'art. 1129, co. 14, ha stabilito espressamente che la nomina dell'amministratore è nulla se lo stesso, al momento della sua accettazione e del suo rinnovo, non specifichi l'importo dovuto a titolo di compenso.

Dalla semplice lettura della delibera impugnata, non suscettibile di ulteriore interpretazione, risulta che l'amministratore, in sede assembleare, prima della votazione sulla sua nomina, ha specificato analiticamente la misura e la composizione del suo compenso e la sua riferibilità alla amministrazione del "supercondominio", come in atti e lo stesso è stato accettato al momento della approvazione della sua nomina.

Ne consegue che in tale occasione è stato rispettato il chiaro dettato normativo sopra richiamato e che la delibera impugnata non evidenzia i profili di illegittimità sollevati da parte attrice sul punto, escludendosi per quanto sopra rilevato in diritto il sindacato di merito sulla stessa, con conseguente rigetto della domanda attorea e assorbimento di ogni altra questione sul punto.

7) - Infine, venendo all'esame della domanda di risarcimento dei danni lamentati da parte attrice per le asserite condotte scaturenti dal dedotto stalking condominiale, questo giudice osserva che appare ormai consolidato quell'orientamento giurisprudenziale che ritiene ipotizzabile lo stalking anche in ambito condominiale a seguito di un plurimo e ripetuto contenzioso giudiziario che, per il suo carattere seriale, divenga una forma di molestia assimilabile alla fattispecie in esame (Cassazione penale, sez. V, sent. 25.05.2011 n°20895).

Come è parimenti noto, d'altra parte, quale principio generale che va rispettato anche nel caso di specie, ogni domanda e nello specifico, tra le altre, la domanda di risarcimento del danno, è regolata dal principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.; sicché grava sul danneggiato l'onere di provare, ai sensi del citato articolo, tutti gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno per fatto illecito (danno, nesso causale e colpa), sia contrattuale che extracontrattuale.



Rientra, infatti, fra i principi informatori della materia dell'illecito aquiliano, quello secondo il quale qualsiasi vicenda di danno lamentata da chi agisce in giudizio per il risarcimento deve essere provata dal danneggiato. La prova può essere articolata con ogni mezzo, ivi comprese le allegazioni e le presunzioni semplici, ma la relativa "*demonstratio*" deve comunque risultare idonea a consentire al giudice, in applicazione della "*regula iuris*" di cui all'art. 116 cod. proc. civ., una valutazione in concreto - e cioè caso per caso, anche a prescindere da mere regole statistiche - dell'assunto attoreo, rappresentato in termini consequenziali di verifica dell'evento di danno/conseguenza ingiustamente dannosa, secondo la regola di inferenza probatoria del "*più probabile che non*". (Cass. civ., Sez. III, 13/06/2008, n. 15986).

Tanto evidenziato in diritto ritiene questo Giudice che parte attrice, neppure all'esito della istruttoria orale e documentale svolta in atti ha assolto al suo onere probatorio non giungendo alla dimostrazione dell'effettiva esistenza del dedotto stalking e degli asseriti danni.

Tanto a fronte della notazione che tutto il contenzioso in essere tra le parti scaturisce dalla questione della esistenza o meno di un "*supercondominio*" con riferimento ai fabbricati del complesso immobiliare di ██████████ in Milano alla quale, buon ultima, ha tentato di dare risposta anche la presente sentenza ma che, a tutt'oggi, non è stata decisa con carattere di statuizione definitiva.

Inoltre, con specifico riferimento alla posizione del convenuto Amministratore, a tali notazioni deve aggiungersi quella inerente la esistenza del rapporto di mandato che lo lega al convenuto, per il quale lo stesso deve eseguire la volontà condominiale e attenersi alla stessa. Notazioni che inducono ad escludere una responsabilità personale del convenuto Amministratore.

Ne consegue che, ancora oggi, legittimamente le parti continuano a sostenere le proprie tesi in ogni sede giudiziale, prendendo a pretesto ogni occasione per poterla sostenere, senza che sia emerso neppure nel presente giudizio un particolare intento persecutorio da parte dei convenuti nei confronti della attrice, che, parimenti legittimamente impiega il suo tempo nello studio e nella redazione degli atti, liberamente sottraendolo alle altre incombenze e occupazioni della sua vita personale e familiare ed alla cura degli interessi personali.

Di qui il rigetto della domanda attorea, con assorbimento di ogni altra questione sul punto.

8) – Per le considerazioni in fatto e diritto sopra svolte, tenuto conto del solo parziale accoglimento delle domande attoree, le spese e competenze processuali e di mediazione vanno parzialmente compensate, per la metà, tra parte attrice e parte convenuta Supercondominio. La rimanente metà,



secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., va posta a favore di parte attrice ed a carico del Supercondominio convenuto, in persona dell'amministratore pro-tempore e, determinandole sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, in considerazione del valore della domanda, le stesse si liquidano come in dispositivo.

Per le stesse considerazioni vanno invece compensate integralmente tra parte attrice e parte convenuta [REDACTED] le spese e competenze processuali e di mediazione, ai sensi dell'art.92 c.p.c..

In conseguenza della mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo del convenuto Supercondominio lo stesso va condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:

- accoglie la domanda di parte attrice [REDACTED] [REDACTED] relativamente nn.1, 7, 8 dell'O.d.g. della delibera assembleare del [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] MILANO convenuto del 17/06/2013, come in motivazione;
- rigetta tutte le altre domande formulate da parte attrice [REDACTED];
- condanna il SUPERCONDOMINIO [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] convenuto, in persona del suo amministratore pro tempore, a pagare in favore di parte attrice [REDACTED] [REDACTED] la metà delle spese e competenze di lite e di mediazione, liquidate per tale metà in [REDACTED] per spese e [REDACTED] per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge e compensa tra le parti la restante metà delle spese e competenze di lite;
- compensa integralmente tra parte attrice [REDACTED] [REDACTED] e parte convenuta [REDACTED] [REDACTED] le spese e competenze processuali e di mediazione;
- Condanna il SUPERCONDOMINIO [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] convenuto al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, pari ad [REDACTED]

Sentenza immediatamente esecutiva come per legge.

Milano 9 dicembre 2016.

Il Giudice

Dott. Pietro Paolo Pisani

